



20 Febbraio 2017



## L'ASSEGNO SOCIALE PER IL 2017

L'**assegno sociale** è il trattamento che dal 1996 ha sostituito la **pensione sociale**: si tratta di una prestazione di **assistenza**, erogata dall'**Inps**, che non dipende dal versamento dei contributi. È riconosciuto a tutte quelle persone che si trovano in una situazione economica disagiata: spetta, cioè, a tutti quei cittadini che hanno un **reddito** al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcuni casi particolari) alla pensione di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti previdenziali.

Vediamo in questa breve guida quali sono le condizioni e i requisiti necessari per ottenere la prestazione nel 2017.

Hanno diritto ad ottenere l'assegno sociale le persone che possiedono i seguenti **requisiti**:

- almeno **65 anni e 7 mesi** di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne e sarà valido per tutto il 2017; la Legge Fornero ha previsto che dal **2018**, invece, l'assegno sociale sarà elevato a **66 anni e 7 mesi**;
- **cittadinanza italiana**;
- in alternativa, cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea, se il richiedente è iscritto all'**anagrafe** di un Comune italiano, in quanto residente;
- in alternativa, cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se il richiedente possiede il **permesso di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo;
- **residenza** effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano: un eventuale **trasferimento** all'estero comporterebbe, pertanto, la perdita dell'assegno.
- reddito non superiore a **824,91 euro** annui, se il richiedente non è sposato;
- reddito non superiore a **649,82 euro** annui, se il richiedente è coniugato.

Tra i redditi utili a determinare la soglia limite, al di sopra della quale l'assegno non spetta, devono essere considerati anche i **redditi esenti**, come le rendite dell'Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.

**Non** devono essere **considerati** ai fini del limite di reddito, invece, le seguenti voci:

- il **Tfr** (il trattamento di fine rapporto, in parole povere la liquidazione) e le relative anticipazioni; sono escluse dal computo anche le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come il Tfs (trattamento di fine servizio) o l'Ips (indennità premio di servizio);
- il reddito dell'**abitazione principale**;
- gli **arretrati** da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività prestata all'estero;
- l'indennità di **accompagnamento** per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), l'indennità di comunicazione per i sordi, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità;
- gli assegni erogati dall'Inail per l'**assistenza personale continuativa**, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
- i vitalizi per gli **ex combattenti** della guerra 1915/1918.  
Deve essere considerata solo parzialmente tra i redditi, inoltre, la **pensione** liquidata col **calcolo contributivo**, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

In particolare, il trattamento contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre **1/3 dell'ammontare** dell'assegno sociale.

L'assegno sociale è pari a **448,07 euro**, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità nel 2017: pertanto, la sua misura annuale è pari a **5.842,91 euro**.

L'assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare la prestazione viene liquidata in **misura intera**:

- ai beneficiari non sposati che non possiedono **nessun reddito**;
- ai beneficiari coniugati con reddito inferiore a 5.842,91 euro annui;  
Al contrario, hanno diritto all'assegno in **misura ridotta**:
- i non coniugati con reddito sino a 5.824,91 euro annui;
- ai coniugati con reddito sino a 11.649,82 euro annui.

L'istanza per la richiesta dell'assegno deve essere presentata all'**Inps** utilizzando le seguenti modalità:

- tramite il portale web **dell'Inps**, collegandosi al sito inps.it: accedendo all'area dei servizi per il cittadino attraverso il Pin rilasciato dall'istituto di previdenza;
- tramite Contact Center dell'Inps, chiamando il numero **803164**;
- tramite **Patronato** o intermediari dell'Istituto.

Il richiedente dovrà certificare, oltre i dati personali, le condizioni di carattere reddituale, quelle relative alla residenza e allo stato civile. Dovrà allegare, inoltre, la dichiarazione di responsabilità, riguardo eventuali **ricoveri** presso strutture sanitarie, con retta a carico dello Stato.

L'assegno sociale viene corrisposto al cittadino con le stesse modalità previste per le erogazioni delle pensioni ed è liquidato dal primo giorno del **mese successivo** alla presentazione della domanda, nel caso in cui sia accettata. Nel caso in cui, invece, la domanda sia rigettata il cittadino può presentare **ricorso amministrativo** al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La **riduzione** dell'assegno sociale si applica in modo che il trattamento, sommato al reddito del pensionato, non determini il superamento dell'**importo massimo annuale** (differente, come abbiamo visto, per i beneficiari sposati e non).

In pratica, per determinare a quanto ammonta l'**assegno mensile**, si deve sottrarre il reddito annuo (proprio, o proprio e del coniuge, per gli sposati) dalla soglia limite, e dividere per 13. Facciamo alcuni esempi pratici:

- Tizio ha diritto all'assegno sociale, non è coniugato, e possiede redditi annui computabili per un totale di 3.000 euro; per calcolare l'ammontare dell'assegno sociale mensile spettante dobbiamo effettuare questa operazione:  $(5.824,91 - 3.000)/13$ ; Tizio ha dunque diritto a un assegno mensile pari a 217,30 euro;
- Caio ha diritto all'assegno sociale, è sposato con Sempronia; possiede redditi annui non esclusi per un totale di 3.000 euro, mentre Sempronia possiede redditi annui non esclusi per un totale di 5.000 euro; per calcolare l'ammontare dell'assegno sociale mensile spettante dobbiamo effettuare questa operazione:  $(11.649,82 - 8.000)/13$ ; Tizio ha dunque diritto a un assegno mensile pari a 280,75 euro.

Nel caso dei **coniugati**, se il risultato del calcolo supera l'ammontare dell'assegno sociale, si ha comunque diritto al solo **ammontare pieno** dell'assegno (salvo quanto vedremo in merito alla maggiorazione sociale).

L'importo dell'assegno sociale può essere aumentato, attraverso una **quota fissa**, grazie a due diversi tipi di **maggiorazioni**:

- maggiorazione di **12,91 euro** mensili: a partire dal 2001, spetta a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 5.992,87 euro se non sposati, o inferiore a 12.517,44 euro, invece, se i beneficiari sono coniugati;
- maggiorazione di **190,26 euro**: la prestazione spetta, dal 2002, ai pensionati con almeno 70 anni di età se non sono sposati e possiedono un reddito sino a 8.298,29 euro; oppure sino a 14.123,20 euro se i beneficiari sono coniugati. La maggiorazione può spettare anche ai minori di 70 anni che hanno versato un determinato numero di contributi: in particolare, la riduzione di età è pari a 1 anno ogni 5 anni di contribuzione versata (ad esempio, se si possiedono 10 anni di contributi, si può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).

La **maggiorazione** e l'**incremento** possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito.

Sono **esclusi dal computo** i seguenti redditi:

- trattamenti di famiglia;
- indennità ed assegni di accompagnamento e di assistenza;
- pensioni di guerra;
- indennizzi risarcitori per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni;
- reddito dell'abitazione principale.

Per chi ha un'**invalidità riconosciuta** prima del compimento del 65° anno di età e già percepisce la **pensione d'inabilità** o l'**assegno mensile**, al compimento di 65 anni il trattamento è convertito in assegno sociale.

In questo caso, la prestazione assistenziale si comporta in modo diverso rispetto a quanto esposto fin ora. I limiti di reddito sono, infatti, diversi da quelli previsti per l'assegno sociale, in quanto devono applicarsi i limiti validi per i **trattamenti di invalidità** spettanti in precedenza; inoltre, si prende in considerazione soltanto i **redditi personali**, e non quelli del coniuge.

Il limite di reddito per la pensione per gli **invalidi civili totali** è pari a **16.532,10 euro** ed il limite per ricevere l'assegno spettante agli invalidi civili **parziali** è pari a **4.800,38 euro**.

Se invece l'invalidità è riconosciuta al beneficiario dell'assegno sociale **dopo i 65 anni** di età, si applicano le stesse soglie di reddito previste per l'assegno sociale e, se l'interessato è sposato, sono contate anche le entrate del coniuge.



**NO ALL'EMARGINAZIONE  
DEGLI ANZIANI  
E DEI PENSIONATI**